

**ALLEGATO 2- fac simile esemplificativo e non esaustivo di disciplinare**

**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE “Genio Civile Valdarno Centrale”**

**PRATICA N.**

**Disciplinare per la concessione di beni del demanio idrico**

**Corso d’acqua:** Fiume Bisenzio

**Località:** Prato (PO)

**Opere:** Occupazione con manufatti amovibili per allestimento temporaneo della spiaggia urbana a Prato (PO) nell’ambito del progetto Riversibility

**DISCIPLINARE**

Il sig. ...., nato a.....il , codice fiscale ....., residente in via .....n. .... , a ....., di seguito indicato come “Concessionario”, preso atto che il presente disciplinare sarà sottoposto ad approvazione con decreto di concessione sottoscritto dal dirigente dell’Amministrazione concedente (di seguito indicata come “Concedente”), si impegna all’osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

**ART. 1 - Oggetto della concessione**

Oggetto della concessione è l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al demanio idrico del fiume Bisenzio, ai fini dell’uso richiesto, dell’esecuzione delle opere, dell’esercizio delle attività di seguito sinteticamente descritti, più in dettaglio rappresentate nella documentazione agli atti d’ufficio, costituente parte integrante della presente scrittura, ancorché non materialmente allegata: allestimento temporaneo con soli manufatti amovibili per la

realizzazione di una spiaggia urbana sulla sponda destra del fiume Bisenzio, nei pressi del viale Galilei, nel centro abitato di Prato (PO), su una superficie estesa .....metri quadrati, nell'ambito del progetto Riversibility.

## **ART. 2 - Oneri ed obblighi del Concessionario**

2.1 Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a:

2.2 assumere la custodia della relativa area demaniale in concessione, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

2.3 porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità, nell'arco di tempo considerato, dei manufatti disposti nell'area, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso ai manufatti amovibili installati sulle aree oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

2.4 consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

2.5 sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di

	inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in	
	concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;	
	2.6 rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica	
	sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D.	
	523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni	
	conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;	
	2.7 non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte,	
	innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo	
	atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al	
	demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e	
	che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà	
	tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non	
	ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al	
	risarcimento degli eventuali danni;	
	2.8 assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri	
	tributari;	
	2.9 non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di	
	concessione; nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento	
	regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le	
	modalità stabiliti dal regolamento stesso, fermo restando che gli obblighi del	
	Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il	
	disciplinare di concessione. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in	
	affitto dal concessionario, l'affittuario, ai sensi dell'art. 36 comma 6 bis del	
	R/60/2016 e s.m.i., rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della	
	amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato	
		Pagina 3 di 10

con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario.

### **ART. 3 - Ulteriori oneri ed obblighi del Concessionario**

3.1 L'uso dell'area demaniale oggetto di concessione, per sua natura soggetta ad essere interessata dalle dinamiche fluviali, potrà avere luogo esclusivamente in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli. Il Concessionario si obbliga pertanto, per l'intero arco temporale della concessione, ad effettuare il costante monitoraggio di tali condizioni, provvedendo a consultare le previsioni meteorologiche attraverso i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> e <http://www.lamma.rete.toscana.it/>, nonché a confrontarsi con le strutture competenti in materia di Protezione Civile del comune di Prato, titolare della concessione per il progetto Riversibility citata in precedenza;

3.2 Il Concessionario è il solo ed unico responsabile della sicurezza di quanti, a vario titolo, accedono all'area oggetto della concessione. Pertanto ne garantisce un costante ed adeguato presidio, provvedendo a sospendere tempestivamente le attività, ad evacuare l'area e ad interdirne gli accessi qualora:

- si verificano eventi di pioggia o di piena a carico del corso d'acqua;
- quando sia stato emesso, da parte dei soggetti competenti, un avviso meteo per livello di criticità con codice giallo;
- quando al Concessionario pervengano indicazioni in tal senso da parte dei soggetti facenti parte del sistema di Protezione Civile;

3.3 Il Concessionario si obbliga a sgomberare completamente l'area da ogni genere di mezzo, manufatto, attrezzatura, arredo funzionale alla gestione della spiaggia e delle attività correlate, nel più breve tempo possibile, e comunque

	entro le 5 ore successive all'emissione, da parte dei soggetti competenti, di avviso	
	meteo per livello di criticità con codice arancione o rosso;	
	3.4 Le attività da effettuare sull'area oggetto della concessione non potranno in	
	nessun caso comportare il convogliamento e lo scarico di ogni genere di refluo	
	nel corso d'acqua;	
	3.5 Il richiedente dovrà picchettare l'area interessata dall'occupazione e custodire	
	tale perimetrazione per l'intero periodo di validità della concessione, avendo cura che	
	tutti manufatti temporanei ed amovibili necessari per l'allestimento della	
	spiaggia urbana non siano collocati oltre il limite dell'area assegnata, né	
	impegnino la fascia di almeno sei metri dal ciglio di sponda dell'alveo di	
	magra, necessaria per il transito e l'eventuale accesso al corso d'acqua da parte	
	degli enti preposti alla sorveglianza e manutenzione;	
	3.6 Il richiedente, responsabile della conformità degli impianti e delle	
	attrezzature posti a corredo della spiaggia urbana alle norme specialistiche	
	vigenti, dovrà avere costantemente cura del loro mantenimento in efficienza;	
	3.7 L'allestimento della spiaggia potrà avvenire esclusivamente con l'impiego	
	di sabbia di fiume di qualità e provenienza certificate;	
	3.8 Il Concessionario si obbliga ad effettuare, dietro semplice richiesta	
	dell'Amministrazione concedente ed entro i termini assegnati, tutte le modifiche	
	ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la rimozione di manufatti,	
	attrezzature, arredi ed il completo ripristino dello stato dei luoghi, qualora ciò risulti	
	necessario ai fini di sicurezza idraulica oppure per l'esecuzione di interventi a carico	
	delle sponde e dell'alveo del fiume;	
	3.9 I manufatti posti in opera per effetto della presente concessione non dovranno in	
	alcun modo danneggiare le difese idrauliche, le sponde ed i manufatti di ogni genere	
		Pagina 5 di 10

già presenti nell'area. Il ripristino di eventuali danni dovrà essere effettuato a completa cura e spese del Concessionario, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;

3.10 Al termine del periodo individuato per la concessione l'area dovrà risultare completamente libera da ogni ingombro e perfettamente ripristinata.

#### **ART. 4 - Durata della concessione**

4.1 La concessione avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto alla banca dati regionale. Le aree oggetto di concessione dovranno comunque risultare sgombrere da ogni genere di manufatto amovibile, disposto all'occorrenza, entro e non oltre tre giorni dalla scadenza assegnata, e comunque entro il .....

4.2 La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 comma 1 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.).

#### **ART. 5 - Canone**

5.1 Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e s.m.i, la concessione, rilasciata per uso ascrivibile a quello definito al punto 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 s.m.i., è soggetta al pagamento di un canone pari ad € .....versati dal concessionario anticipatamente al decreto di concessione;

5.2 Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di revoca o rinuncia di cui all'Art.37 del regolamento di cui al D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.).

5.3 L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

5.4 Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c. 2 n. 3 del Codice Civile, in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

5.5 Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 68 del 4 ottobre 2016, il Concessionario si impegna a corrispondere, contestualmente al pagamento canone, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016 e s.m.i.

5.6 Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al precedente punto 5.5, nei termini previsti, comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

#### **ART. 6 - Cessazione della concessione**

6.1 Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.

6.2 Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il

Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

#### **ART. 7 – Cauzione**

7.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale per l'importo di € ..... come da quietanza conservata agli atti.

7.2 La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del disciplinare.

7.3 In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel disciplinare, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

#### **ART. 8 - Decadenza**

8.1 L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente disciplinare, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;



f) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

g) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

8.2 Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

8.3 Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

8.4 Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino ai sensi dell'articolo 6.1; nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

#### **ART. 9 - Efficacia**

L'efficacia della presente scrittura privata decorre dalla data del decreto di concessione, di cui costituisce atto presupposto.

#### **ART. 10 - Rinvio a leggi e regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

#### **ART. 11 - Domicilio legale**

Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come segue: la Regione Toscana presso la propria sede legale, il Concessionario presso il proprio domicilio in via .....

**ART. 12 - Registrazione fiscale**

Il presente atto sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate in caso d’uso, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131: le relative spese saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese inerenti la concessione, compresa l’imposta di bollo.

Letto, approvato, e sottoscritto.

Firmato \_\_\_\_\_ il Concessionario \_\_\_\_\_

Prato, li \_\_\_\_\_

Il Concessionario, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del codice civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli artt. 2,3,5,6 e 8 del presente disciplinare.

Firmato in data: \_\_\_\_\_ il Concessionario \_\_\_\_\_